

## TRIBUNALE DI BARI

*Terza Sezione Penale Sezione del Riesame e delle misure di prevenzione*

Al Dirigente di Cancelleria Dott.ssa Caterina  
Natale

Alla cancelleria del Tribunale del Riesame

**E, P.C.**

al Presidente del Tribunale Dott. Alfonso Pappalardo

Ai Presidenti delle Camere Penali di Bari-Foggia-Trani

Ai Presidenti dei Consigli dell'ordine degli Avvocati di Bari - Foggia-Trani

**OGGETTO: Funzionamento del Tribunale del Riesame durante la sospensione feriale.  
MODALITA' DI RINUNCIA ALLA SOSPENSIONE FERIALE.**

Nella imminenza del periodo feriale ritengo opportuno riassumere brevemente le **istruzioni impartite alla Cancelleria del Tribunale del Riesame** con riferimento al periodo feriale 1-31 agosto 2024, rapportate alle competenze della sezione e all'istituto della sospensione dei termini processuali (art.240 bis delle disposizioni di attuazione al c.p.p.).

Premetto che le indicazioni di seguito riportate attengono unicamente ai riesami personali, posto che, con **decreto del Presidente del Tribunale n. 64/2024**, contenente l'organizzazione tabellare feriale, si è disposto che nel periodo feriale ed in quelli cd "cuscinetto", ***non verranno trattati i procedimenti aventi ad oggetto appelli personali e reali e i riesami reali.***

Pertanto, per espressa disposizione presidenziale, non saranno fissate udienze di trattazione degli appelli personali e reali e dei riesami reali, dal **15 luglio 2024 al 5 settembre 2024**.

Quanto ai **riesami reali**, al fine di impedire il decorso dei termini stabiliti a pena di inefficacia della misura, ho invitato il Procuratore della Repubblica di Bari a non trasmettere gli atti alla cancelleria del riesame. Si riporta il contenuto della **email che ho inoltrato al Procuratore della Repubblica Dr. Rossi:**

Si allega la proposta di tabella feriale del Presidente del Tribunale di Bari approvata dal Consiglio Giudiziario (decreto 2024 n. 64).

A pag. 13 del citato decreto si legge testualmente: **"Si premette che nel periodo feriale ed in quelli "cuscinetto" non verranno tenute le udienze monocratiche né trattati, in composizione collegiale, i procedimenti aventi ad oggetto appelli e riesami "reali".**

Preme, dunque, dare comunicazione all'ufficio di Procura che dal 15 luglio 2023 (inizio del periodo cuscinetto) al 5 settembre 2023 (ultima udienza periodo cuscinetto) non saranno trattati gli **appelli cautelari** (personali e reali) e i riesami reali.

Quanto agli appelli, la trasmissione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria procedente non

crea alcun problema, poiché i termini per gli appelli sono ordinatori.

Quanto ai riesami reali, preliminarmente si rappresenta che la richiesta di trasmissione atti a firma del Presidente di Sezione è inevitabile, poiché, per giurisprudenza consolidata, l'avviso all'autorità giudiziaria procedente, prescritto dal comma 5 dell'art. 309 c.p.p., va dato **IMMEDIATAMENTE** (a pena di inefficacia).

Pertanto, pur in presenza della inevitabile richiesta di trasmissione atti a mia firma, al fine di impedire la decorrenza dei termini a pena di inefficacia, si invitano i Pubblici Ministeri, per il periodo 1° luglio-5 settembre 2024, a **NON** trasmettere al Tribunale del Riesame gli atti posti a fondamento della misura.

In sintesi:

- 1) dall'1.7.24 al 5.9.24 la cancelleria del riesame inoltrerà immediatamente richiesta atti per le impugnazioni aventi ad oggetto le misure reali per non incorrere nella sanzione della inefficacia della misura stessa;
- 2) in considerazione della direttiva impartita dal Presidente del Tribunale, approvata all'unanimità dal Consiglio Giudiziario, secondo cui i riesami reali non saranno trattati nei periodi cuscinetto e nel periodo feriale, si invita la Procura della Repubblica di Bari a non trasmettere gli atti "richiesti" nel periodo 1.7.24/5.9.24;
- 3) Si allega la proposta tabellare del Presidente del Tribunale (si soffermi l'attenzione sulla pagina 13) "a giustificazione" dell'operato dell'ufficio di Procura.

Tutto ciò premesso, quanto di seguito riportato è evidentemente circoscritto ai ricorsi aventi ad oggetto le **ordinanze applicative di misure cautelari personali**.

### **Sospensione dei termini procedurali nel periodo feriale REGOLA GENERALE**

- 1. Articolo 2 della legge 7 ottobre 1969, n. 742:**  
"- In materia penale la sospensione dei termini procedurali, compresi quelli stabiliti per la fase delle indagini preliminari, non opera nei procedimenti relativi ad **imputati in stato di custodia cautelare, qualora essi o i loro difensori rinunzino alla sospensione dei termini**. La sospensione dei termini delle indagini preliminari di cui al primo comma non opera nei **procedimenti per reati di criminalità organizzata**.

**E' evidente dunque che la regola generale è quella della sospensione dei termini per le impugnazioni relative alle misure cautelari nel periodo 1-31 Agosto**. In tutti i casi di operatività della sospensione, **l'eventuale rinuncia del difensore è priva di efficacia**.

Conseguentemente la Cancelleria provvederà alla fissazione dei riesami personali sospesi solo a partire dal primo settembre 2024, giorno in cui riprende a decorrere il termine sospeso; ne consegue che, ai fini del computo dei termini prescritti dall'art. 309 comma 9 c.p.p., **se gli atti sono pervenuti**

alla cancelleria del riesame a ridosso del 31 luglio, il periodo antecedente la sospensione va sommato a quello ad essa successivo; se, invece, gli atti sono pervenuti durante il periodo di sospensione, i dieci giorni prescritti per la decisione del riesame decorreranno dal primo settembre 2024.

**La regola generale è la NON OPERATIVITA' della SOSPENSIONE (EX LEGE),  
limitatamente ai procedimenti di criminalità organizzata**

**Saranno trattati, SENZA RINUNCIA, nel periodo di sospensione feriale:** i procedimenti di **criminalità organizzata** di stampo mafioso (**416 BIS C.P.**); reati in relazione ai quali è contestata l'aggravante del **416 bis .1 c.p.**; procedimenti aventi ad oggetto associazioni per delinquere rientranti nel paradigma normativo di cui all'art. **416 c.p.** o contemplate da leggi speciali (**ART. 74 D.P.R. 309/1990**). **I procedimenti di criminalità organizzata saranno trattati tutti, senza rinuncia e senza distinzione tra misure detentive e non detentive.**

**E' prevista anche la NON OPERATIVITA' della SOSPENSIONE su base FACOLTATIVA, per cui: saranno trattati, PREVIA RINUNCIA, nel periodo di sospensione feriale, i procedimenti che esulano dalla criminalità organizzata** se relativi ad indagati in stato di custodia cautelare (carcere e arresti domiciliari) qualora essi o i loro difensori rinunzino, appunto, alla sospensione dei termini.

## **SINTESI**

### **RIESAMI PERSONALI**

1)se il ricorso concerne **indagati sottoposti a misure cautelari di tutte le tipologie** (carcere, arresti domiciliari, misure non custodiali, misure interdittive) e **si tratti di CRIMINALITA' ORGANIZZATA**, il ricorso **sarà trattato;**

2)se il ricorso concerne **detenuti** (in carcere o agli arresti domiciliari) e **NON si tratti di CRIMINALITA' ORGANIZZATA, MA VI E' un'espressa RINUNCIA** dell'interessato o del suo difensore alla sospensione feriale dei termini, il ricorso **sarà trattato;**

3)se il ricorso concerne **detenuti** (in carcere o agli arresti domiciliari) e **NON si tratti di CRIMINALITA' ORGANIZZATA e NON VI E' un'espressa RINUNCIA** dell'interessato o del suo difensore alla sospensione feriale dei termini, il ricorso **NON sarà trattato;**

4)se il ricorso concerne indagati sottoposti a misure coercitive **non custodiali o interdittive**, e **NON si tratti di criminalita' organizzata, il ricorso non sarà trattato**, e l'eventuale rinuncia alla sospensione feriale dei termini processuali **E' PRIVA DI EFFICACIA**.

**La rinuncia** alla sospensione dei termini, lì dove è prevista, deve essere espressa e inequivocabile;

nel caso in cui l'indagato o l'imputato sia assistito da due difensori, la rinuncia deve pervenire da parte di entrambi i Legali

Se la rinuncia perviene direttamente da parte dell'indagato (o imputato) essa prevale sulla diversa dichiarazione del difensore.

**La sola proposizione dell'istanza di riesame in periodo feriale, non equivale a rinuncia alla sospensione medesima. (Cass. 201615730).** Conseguentemente, qualora le istanze di riesame di sottoposti a misure custodiali in procedimenti che esulano dalla criminalità organizzata, non rechino con sé l'espressa rinuncia alla sospensione feriale verranno trattati a far data dal primo settembre 2024.

#### **DISPONE**

che, a cura della cancelleria, il presente provvedimento sia immediatamente comunicato:

al Presidente del Tribunale di Bari;

al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari Foggia Trani;

al Presidente della Camera Penale di Bari Foggia Trani

#### **DISPONE**

che il presente provvedimento venga anche pubblicato sul sito *internet* del Tribunale di Bari.

**Bari, 10 luglio 2024**

**IL PRESIDENTE**  
**Dott.ssa Giulia Romanazzi**

